

# TESTO UNICO SICUREZZA LAVORO E NORMATIVA COMPLEMENTARE

**DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81**

*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,  
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*

AGGIORNATO E INTEGRATO CON

**DECRETO LEGISLATIVO 3 AGOSTO 2009, N. 106**

E CON LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL

**DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2010, N. 255**

CONVERTITO DALLA **LEGGE 26 FEBBRAIO 2011, N. 10**

E DAL **DECRETO-LEGGE 12 MAGGIO 2012, N. 57**



**TESTO UNICO SICUREZZA LAVORO  
E NORMATIVA COMPLEMENTARE**

ISBN 13 978-88-8207-478-4  
EAN 9 788882 074784

Normativa CD, 20  
Prima edizione, giugno 2012

© **GRAFILL S.r.l.**

Via Principe di Palagonia, 87/91 – 90145 Palermo  
Telefono 091/6823069 – Fax 091/6823313  
Internet <http://www.grafill.it> – E-Mail [grafill@grafill.it](mailto:grafill@grafill.it)

Finito di stampare nel mese di giugno 2012

presso **Officine Tipografiche Aiello & Provenzano S.r.l.** Via del Cavaliere, 93 – 90011 Bagheria (PA)

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

---

## INDICE

### PARTE PRIMA TESTO UNICO SICUREZZA LAVORO

<b>Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro .....</b>	<b>p.</b>	<b>15</b>
<b>Titolo I – Principi comuni .....</b>	<b>”</b>	<b>16</b>
<b>Capo I – Disposizioni generali .....</b>	<b>”</b>	<b>16</b>
1. Finalità		
2. Definizioni		
3. Campo di applicazione		
4. Computo dei lavoratori		
<b>Capo II – Sistema istituzionale .....</b>	<b>”</b>	<b>20</b>
5. Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro		
6. Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro		
7. Comitati regionali di coordinamento		
8. Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro		
9. Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro		
10. Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro		
11. Attività promozionali		
12. Interpello		
13. Vigilanza		
14. Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori		
<b>Capo III – Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro .....</b>	<b>”</b>	<b>28</b>
<b>Sezione I – Misure di tutela e obblighi .....</b>	<b>”</b>	<b>28</b>
15. Misure generali di tutela		
16. Delega di funzioni		
17. Obblighi del datore di lavoro non delegabili		
18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente		
19. Obblighi del preposto		
20. Obblighi dei lavoratori		
22. Obblighi dei progettisti		
26. Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione		
27. Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi		
<b>Sezione II – Valutazione dei rischi .....</b>	<b>”</b>	<b>35</b>
28. Oggetto della valutazione dei rischi		
29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi		
30. Modelli di organizzazione e di gestione		
<b>Sezione III – Servizio di prevenzione e protezione .....</b>	<b>”</b>	<b>36</b>
31. Servizio di prevenzione e protezione		
32. Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni		
33. Compiti del servizio di prevenzione e protezione		
34. Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi		
35. Riunione periodica		

Sezione IV – <i>Formazione, informazione e addestramento</i> .....	p.	39
36. Informazione ai lavoratori		
37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti		
Sezione V – <i>Sorveglianza sanitaria</i> .....	"	41
38. Titoli e requisiti del medico competente		
39. Svolgimento dell'attività di medico competente		
40. Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale		
41. Sorveglianza sanitaria		
42. Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica		
Sezione VI – <i>Gestione delle emergenze</i> .....	"	42
43. Disposizioni generali		
44. Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato		
45. Primo soccorso		
46. Prevenzione incendi		
Sezione VII – <i>Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori</i> .....	"	44
47. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza		
48. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale		
49. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo		
50. Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza		
51. Organismi paritetici		
52. Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità		
Sezione VIII – <i>Documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali</i> .....	"	47
53. Tenuta della documentazione		
54. Comunicazioni e trasmissione della documentazione		
Capo IV – <i>Disposizioni penali</i> .....	"	48
Sezione I – <i>Sanzioni</i> .....	"	48
55. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente		
56. Sanzioni per il preposto		
57. Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti i fornitori e gli installatori		
58. Sanzioni per il medico competente		
59. Sanzioni per i lavoratori		
60. Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti		
Sezione II – <i>Disposizioni in tema di processo penale</i> .....	"	49
61. Esercizio dei diritti della persona offesa		
Titolo II – <i>Luoghi di lavoro</i> .....	"	49
Capo I – <i>Disposizioni generali</i> .....	"	49
62. Definizioni		
63. Requisiti di salute e di sicurezza		
64. Obblighi del datore di lavoro		
65. Locali sotterranei o semisotterranei		
66. Lavori in ambienti sospetti di inquinamento		

INDICE

67. Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio	p.	51
Capo II – <i>Sanzioni</i> .....	"	51
68. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente		
Titolo III – <i>Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale</i> .....	"	51
Capo I – <i>Uso delle attrezzature di lavoro</i> .....	"	51
69. Definizioni		
70. Requisiti di sicurezza		
71. Obblighi del datore di lavoro		
72. Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso		
73. Informazione, formazione e addestramento		
Capo II – <i>Uso dei dispositivi di protezione individuale</i> .....	"	53
74. Definizioni		
75. Obbligo di uso		
76. Requisiti dei DPI		
77. Obblighi del datore di lavoro		
78. Obblighi dei lavoratori		
79. Criteri per l'individuazione e l'uso		
Capo III – <i>Impianti e apparecchiature elettriche</i> .....	"	55
80. Obblighi del datore di lavoro		
81. Requisiti di sicurezza		
82. Lavori sotto tensione		
83. Lavori in prossimità di parti attive		
84. Protezioni dai fulmini		
85. Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature		
86. Verifiche e controlli		
87. Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso		
Titolo IV – <i>Cantieri temporanei o mobili</i> .....	"	57
Capo I – <i>Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili</i> .....	"	57
88. Campo di applicazione		
89. Definizioni		
90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori		
91. Obblighi del coordinatore per la progettazione		
92. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori		
93. Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori		
94. Obblighi dei lavoratori autonomi		
95. Misure generali di tutela		
96. Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti		
97. Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria		
98. Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori		
99. Notifica preliminare		
100. Piano di sicurezza e di coordinamento		
101. Obblighi di trasmissione		
102. Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza		
103. Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora		
104. Modalità attuative di particolari obblighi		
Capo II – <i>Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota</i> .....	"	62

Sezione I – <i>Campo di applicazione</i> .....	p.	62
105. Attività soggette		
106. Attività escluse		
107. Definizioni		
Sezione II – <i>Disposizioni di carattere generale</i> .....	"	63
108. Viabilità nei cantieri		
109. Recinzione del cantiere		
110. Luoghi di transito		
111. Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota		
112. Idoneità delle opere provvisionali		
113. Scale		
114. Protezione dei posti di lavoro		
115. Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto		
116. Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi		
117. Lavori in prossimità di parti attive		
Sezione III – <i>Scavi e fondazioni</i> .....	"	66
118. Splateamento e sbancamento		
119. Pozzi, scavi e cunicoli		
120. Deposito di materiali in prossimità degli scavi		
121. Presenza di gas negli scavi		
Sezione IV – <i>Ponteggi in legname e altre opere provvisionali</i> .....	"	67
122. Ponteggi ed opere provvisionali		
123. Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali		
124. Deposito di materiali sulle impalcature		
125. Disposizione dei montanti		
126. Parapetti		
127. Ponti a sbalzo		
128. Sottoponti		
129. Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio		
130. Andatoie e passerelle		
Sezione V – <i>Ponteggi fissi</i> .....	"	68
131. Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego		
132. Relazione tecnica		
133. Progetto		
134. Documentazione		
135. Marchio del fabbricante		
137. Manutenzione e revisione		
138. Norme particolari		
Sezione VI – <i>Ponteggi mobili</i> .....	"	70
139. Ponti su cavalletti		
140. Ponti su ruote a torre		
Sezione VII – <i>Costruzioni edilizie</i> .....	"	70
141. Strutture speciali		
142. Costruzioni di archi, volte e simili		
143. Posa delle armature e delle centine		
144. Resistenza delle armature		
145. Disarmo delle armature		
146. Difesa delle aperture		

147. Scale in muratura		
148. Lavori speciali		
149. Paratoie e cassoni		
Sezione VIII – <i>Demolizioni</i> .....	p.	71
150. Rafforzamento delle strutture		
151. Ordine delle demolizioni		
152. Misure di sicurezza		
153. Convogliamento del materiale di demolizione		
154. Sbarramento della zona di demolizione		
155. Demolizione per rovesciamento		
156. Verifiche		
Capo III – <i>Sanzioni</i> .....	"	72
157. Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori		
158. Sanzioni per i coordinatori		
159. Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti		
160. Sanzioni per i lavoratori autonomi		
Titolo V – <i>Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro</i> .....	"	73
Capo I – <i>Disposizioni generali</i> .....	"	73
161. Campo di applicazione		
162. Definizioni		
163. Obblighi del datore di lavoro		
164. Informazione e formazione		
Capo II – <i>Sanzioni</i> .....	"	74
165. Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente		
166. Sanzioni a carico del preposto		
Titolo VI – <i>Movimentazione manuale dei carichi</i> .....	"	74
Capo I – <i>Disposizioni generali</i> .....	"	74
167. Campo di applicazione		
168. Obblighi del datore di lavoro		
169. Informazione, formazione e addestramento		
Capo II – <i>Sanzioni</i> .....	"	75
170. Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente		
171. Sanzioni a carico del preposto		
Titolo VII – <i>Attrezzature munite di videoterminali</i> .....	"	75
Capo I – <i>Disposizioni generali</i> .....	"	75
172. Campo di applicazione		
173. Definizioni		
Capo II – <i>Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti</i> .....	"	76
174. Obblighi del datore di lavoro		
175. Svolgimento quotidiano del lavoro		
176. Sorveglianza sanitaria		
177. Informazione e formazione		

Capo III – <i>Sanzioni</i> .....	p.	76
178. Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente		
179. Sanzioni a carico del preposto		
Titolo VIII – <i>Agenti fisici</i> .....	"	77
Capo I – <i>Disposizioni generali</i> .....	"	77
180. Definizioni e campo di applicazione		
181. Valutazione dei rischi		
182. Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi		
183. Lavoratori particolarmente sensibili		
184. Informazione e formazione dei lavoratori		
185. Sorveglianza sanitaria		
186. Cartella sanitaria e di rischio		
Capo II – <i>Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro...</i>	"	78
187. Campo di applicazione		
188. Definizioni		
189. Valori limite di esposizione e valori di azione		
190. Valutazione del rischio		
191. Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile		
192. Misure di prevenzione e protezione		
193. Uso dei dispositivi di protezione individuali		
194. Misure per la limitazione dell’esposizione		
195. Informazione e formazione dei lavoratori		
196. Sorveglianza sanitaria		
197. Deroghe		
198. Linee Guida per i settori della musica delle attività ricreative e dei call center		
Capo III – <i>Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni</i> .....	"	81
199. Campo di applicazione		
200. Definizioni		
201. Valori limite di esposizione e valori d’azione		
202. Valutazione dei rischi		
203. Misure di prevenzione e protezione		
204. Sorveglianza sanitaria		
205. Deroghe		
Capo IV – <i>Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici</i> .....	"	83
206. Campo di applicazione		
207. Definizioni		
208. Valori limite di esposizione e valori d’azione		
209. Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi		
210. Misure di prevenzione e protezione		
211. Sorveglianza sanitaria		
212. Linee guida		
Capo V – <i>Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali</i> .....	"	85
213. Campo di applicazione		
214. Definizioni		
215. Valori limite di esposizione		
216. Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi		
217. Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi		
218. Sorveglianza sanitaria		
Capo VI – <i>Sanzioni</i> .....	"	86



219. Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente		
220. Sanzioni a carico del medico competente		
Titolo IX – <i>Sostanze pericolose</i> .....	p.	87
Capo I – <i>Protezione da agenti chimici</i> .....	"	87
221. Campo di applicazione		
222. Definizioni		
223. Valutazione dei rischi		
224. Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi		
225. Misure specifiche di protezione e di prevenzione		
226. Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze		
227. Informazione e formazione per i lavoratori		
228. Divieti		
229. Sorveglianza sanitaria		
230. Cartelle sanitarie e di rischio		
231. Consultazione e partecipazione dei lavoratori		
232. Adeguamenti normativi		
Capo II – <i>Protezione da agenti cancerogeni e mutageni</i> .....	"	91
Sezione I – <i>Disposizioni generali</i> .....	"	92
233. Campo di applicazione		
234. Definizioni		
Sezione II – <i>Obblighi del datore di lavoro</i> .....	"	92
235. Sostituzione e riduzione		
236. Valutazione del rischio		
237. Misure tecniche, organizzative, procedurali		
238. Misure tecniche		
239. Informazione e formazione		
240. Esposizione non prevedibile		
241. Operazioni lavorative particolari		
Sezione III – <i>Sorveglianza sanitaria</i> .....	"	94
242. Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche		
243. Registro di esposizione e cartelle sanitarie		
244. Registrazione dei tumori		
245. Adeguamenti normativi		
Capo III – <i>Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto</i> .....	"	96
Sezione I – <i>Disposizioni generali</i> .....	"	96
246. Campo di applicazione		
247. Definizioni		
Sezione II – <i>Obblighi del datore di lavoro</i> .....	"	96
248. Individuazione della presenza di amianto		
249. Valutazione del rischio		
250. Notifica		
251. Misure di prevenzione e protezione		
252. Misure igieniche		
253. Controllo dell'esposizione		
254. Valore limite		
255. Operazioni lavorative particolari		
256. Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto		

257. Informazione dei lavoratori		
258. Formazione dei lavoratori		
259. Sorveglianza sanitaria		
260. Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio		
261. Mesoteliomi		
Capo IV – <i>Sanzioni</i> .....	p.	100
262. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente		
263. Sanzioni per il preposto		
264. Sanzioni per il medico competente		
264- <i>bis</i> . Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti		
265. Sanzioni per i lavoratori		
Titolo X – <i>Esposizione ad agenti biologici</i> .....	"	101
Capo I – <i>Disposizioni generali</i> .....	"	101
266. Campo di applicazione		
267. Definizioni		
268. Classificazione degli agenti biologici		
269. Comunicazione		
270. Autorizzazione		
Capo II – <i>Obblighi del datore di lavoro</i> .....	"	102
271. Valutazione del rischio		
272. Misure tecniche, organizzative, procedurali		
273. Misure igieniche		
274. Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie		
275. Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari		
276. Misure specifiche per i processi industriali		
277. Misure di emergenza		
278. Informazioni e formazione		
Capo III – <i>Sorveglianza sanitaria</i> .....	"	104
279. Prevenzione e controllo		
280. Registri degli esposti e degli eventi accidentali		
281. Registro dei casi di malattia e di decesso		
Capo IV – <i>Sanzioni</i> .....	"	105
282. Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti		
283. Sanzioni a carico dei preposti		
284. Sanzioni a carico del medico competente		
285. Sanzioni a carico dei lavoratori		
286. Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti		
Titolo XI – <i>Protezione da atmosfere esplosive</i> .....	"	106
Capo I – <i>Disposizioni generali</i> .....	"	106
287. Campo di applicazione		
288. Definizioni		
Capo II – <i>Obblighi del datore di lavoro</i> .....	"	106
289. Prevenzione e protezione contro le esplosioni		
290. Valutazione dei rischi di esplosione		
291. Obblighi generali		
292. Coordinamento		

293. Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive		
294. Documento sulla protezione contro le esplosioni		
294-bis. Informazione e formazione dei lavoratori		
295. Termini per l'adeguamento		
296. Verifiche		
Capo III – <i>Sanzioni</i> .....	p.	108
297. Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti		
Titolo XII – <i>Disposizioni in materia penale e di procedura penale</i> .....	"	108
298. Principio di specialità		
299. Esercizio di fatto di poteri direttivi		
300. Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231		
301. Applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758		
301-bis. Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione		
302. Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto		
302-bis. Potere di disposizione		
303. Circostanza attenuante		
Titolo XIII – <i>Norme transitorie e finali</i> .....	"	109
304. Abrogazioni		
305. Clausola finanziaria		
306. Disposizioni finali		
ALLEGATI		
Allegato I	<i>Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale</i> .....	" 111
Allegato II	<i>Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 10)</i> .....	" 111
Allegato 3A	<i>Cartella sanitaria e di rischio</i> .....	" 111
Allegato 3B	<i>Informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria</i> .....	" 115
Allegato IV	<i>Requisiti dei luoghi di lavoro</i> .....	" 116
Allegato V	<i>Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione</i> .....	" 127
Allegato VI	<i>Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro</i> .....	" 142
Allegato VII	<i>Verifiche di attrezzature</i> .....	" 145
Allegato VIII	<i>Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari</i> .....	" 147
Allegato IX	<i>Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettrici</i> .....	" 162
Allegato X	<i>Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a)</i> .....	" 163
Allegato XI	<i>Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori</i> .....	" 163

Allegato XII	<i>Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99 .....</i>	p.	163
Allegato XIII	<i>Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere .....</i>	"	163
Allegato XIV	<i>Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori .....</i>	"	165
Allegato XV	<i>Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili....</i>	"	167
Allegato XV.1	<i>Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2.....</i>	"	170
Allegato XV.2	<i>Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali ai fini dell'analisi dei rischi connessi all'area di cantiere, di cui al punto 2.2.1.....</i>	"	170
Allegato XVI	<i>Fascicolo con le caratteristiche dell'opera .....</i>	"	170
Allegato XVII	<i>Idoneità tecnico professionale.....</i>	"	175
Allegato XVIII	<i>Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali .....</i>	"	175
Allegato XIX	<i>Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi.....</i>	"	178
Allegato XX	<i>.....</i>	"	185
Allegato XXI	<i>Accordo Stato, regioni e province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota .....</i>	"	186
Allegato XXII	<i>Contenuti minimi del Pi.M.U.S.....</i>	"	192
Allegato XXIII	<i>Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre .....</i>	"	192
Allegato XXIV	<i>Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza .....</i>	"	193
Allegato XXV	<i>Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici .....</i>	"	194
Allegato XXVI	<i>Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni .....</i>	"	198
Allegato XXVII	<i>Prescrizioni per la segnaletica destinata ad identificare e ad indicare l'ubicazione delle attrezzature antincendio.....</i>	"	198
Allegato XXVIII	<i>Prescrizioni per la segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo e per la segnalazione delle vie di circolazione .....</i>	"	198
Allegato XXIX	<i>Prescrizioni per i segnali luminosi .....</i>	"	199
Allegato XXX	<i>Prescrizioni per i segnali acustici .....</i>	"	199
Allegato XXXI	<i>Prescrizioni per la comunicazione verbale .....</i>	"	199
Allegato XXXII	<i>Prescrizioni per i segnali gestuali .....</i>	"	200
Allegato XXXIII	<i>Movimentazione manuale dei carichi.....</i>	"	202
Allegato XXXIV	<i>Requisiti minimi.....</i>	"	203
Allegato XXXV	<i>.....</i>	"	204
Allegato XXXVI	<i>Campi elettromagnetici .....</i>	"	205
Allegato XXXVII	<i>Radiazioni ottiche .....</i>	"	208

Allegato XXXVIII	<i>Valori limite di esposizione professionale</i> .....	p.	222
Allegato XXXIX	<i>Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria. Piombo e suoi composti ionici</i> .....	"	224
Allegato XL	<i>Divieti</i> .....	"	224
Allegato XLI	.....	"	224
Allegato XLII	<i>Elenco di sostanze, preparati e processi</i> .....	"	225
Allegato XLIII	<i>Valori limite di esposizione professionale</i> .....	"	225
Allegato XLIV	<i>Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici</i> .....	"	225
Allegato XLV	<i>Segnale di rischio biologico</i> .....	"	225
Allegato XLVI	<i>Elenco degli agenti biologici classificati</i> .....	"	226
Allegato XLVII	<i>Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento</i> .....	"	233
Allegato XLVIII	<i>Specifiche per processi industriali</i> .....	"	234
Allegato XLIX	<i>Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive</i> .....	"	235
Allegato L	A. <i>Prescrizioni minime per il miglioramento della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive</i> .....	"	236
	B. <i>Criteri per la scelta degli apparecchi e dei sistemi di protezione</i> .....	"	237
Allegato LI	<i>Segnale di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive</i> .....	"	238
<b>FAQ DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</b> .....	"		239

PARTE SECONDA  
NORMATIVA COMPLEMENTARE

<b>Decreto-Legge 12 maggio 2012, n. 57</b> – <i>Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese.</i> .....	"	245
<b>Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177</b> – <i>Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.</i> .....	"	246
<b>Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151</b> – <i>Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</i> .....	"	248
<b>Decreto del Ministero degli Affari Esteri 16 febbraio 2012, n. 51</b> – <i>Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.</i> .....	"	267
<b>Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 20 gennaio 2012</b> – <i>Differimento dell'entrata in vigore del decreto 11 aprile 2011, recante: «Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,</i>		

<i>nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo.</i> .....	p.	270
<b>Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 22 luglio 2011 – Proroga dell'entrata in vigore del decreto 11 aprile 2011 recante disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo. (11A10249)</b> .....	"	271
<b>Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 aprile 2011 – Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo.</b> .....	"	272
<b>Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 febbraio 2011 – Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.</b> .....	"	311
<b>Circolare del Ministero dell'Interno 31 marzo 2010, n. 5643 – Guida tecnica su: "Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili".</b> .....	"	318
<b>Circolare del Ministero dell'Interno 31 marzo 2010, n. 5642 – Certificazione della resistenza al fuoco di elementi costruttivi – Murature.</b> .....	"	325
<b>Accordo Conferenza Unificata 22 febbraio 2012, n. 53 – Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.</b> .....	"	326
<b>Accordo Conferenza Unificata 21 dicembre 2011, n. 223 – Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.</b> .....	"	351
<b>Accordo Conferenza Unificata 21 dicembre 2011, n. 221 – Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.</b> .....	"	360
<b>GUIDA AL SOFTWARE</b>		
Contenuti del cd-rom allegato .....	"	373
Requisiti minimi hardware e software .....	"	373
Richiesta della password utente .....	"	373
Procedura per l'installazione del software .....	"	374
Utilizzo del software .....	"	374
<b>LICENZA D'USO</b> .....	"	375
<b>DOWNLOAD DEL SOFTWARE E RICHIESTA DELLA PASSWORD DI ATTIVAZIONE</b> .....	"	376

**DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81** – Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

[G.U.R.I. 30-04-2008, n. 101 – S.O. N. 108]

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono riportate in *corsivo*.

*Testo coordinato con:* **decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97** convertito nella **legge 2 agosto 2008, n. 129**; conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini (G.U.R.I. 02-08-2008, n. 180); **decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112** convertito nella **legge 6 agosto 2008, n. 133**; conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (G.U.R.I. 21-08-2008, n. 195 – s.o. n. 196); **legge 7 luglio 2009, n. 88** – Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008 (G.U.R.I. 14-07-2009, n. 161 – s.o. n. 110); **decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106** – Disposizione integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U.R.I. 05-08-2009, n. 180 – s.o. n. 142); **decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194** convertito nella **legge 26 febbraio 2010, n. 25**; conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (G.U.R.I. 27-02-2010, n. 48 – s.o. n. 39); **legge 13 agosto 2010, n. 136** – Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (G.U.R.I. 27-08-2010, n. 196)

e con

**decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 255** convertito nella **legge 26 febbraio 2011, n. 10**; conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (G.U.R.I. 26-02-2011, n. 47 – s.o. n. 53)

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante: misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, recante norme generali per l'igiene del lavoro;

Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, recante: attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante: attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;

Visto il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, recante: modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, recante attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;

Vista la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187, recante attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche;

Vista la direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche);

Vista la legge comunitaria 2006 del 6 febbraio 2007, n. 13 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257, recante attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2008;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella riunione del 12 marzo 2008;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute, delle infrastrutture, dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le politiche europee, della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, della difesa, della pubblica istruzione, della solidarietà sociale, dell'università e della ricerca, per gli affari regionali e le autonomie locali e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

*Titolo I*

*Principi comuni*

*Capo I*

*Disposizioni generali*

**Art. 1. Finalità.** – 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le finalità di cui al presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonché in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e province autonome, si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

3. Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi del presente decreto sono effettuati nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

**Art. 2. Definizioni.** – 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse



al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);

h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;

p) «sistema di promozione della salute e sicurezza»: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

r) «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

s) «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

t) «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

u) «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;

v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro at-

traverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;

z) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

cc) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

dd) «modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;

ee) «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;

ff) «responsabilità sociale delle imprese»: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

**Art. 3. Campo di applicazione.** – 1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti, degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Con i successivi decreti, da emanare entro quarantotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.

3. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione; decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente decreto.

*3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell'interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.*

4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.

5. Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico dell'utilizzatore.

6. Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del datore di lavoro designato dall'amministrazione, organo o autorità ospitante.

7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolge nei luoghi di lavoro del committente.

8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell'articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, il presente decreto legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.

9. Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III.

10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e di cui all'accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui al titolo VII, indipendentemente dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza può chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all'azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell'azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.

11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.

12. Nei confronti dei componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21.

*12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra il volontario e l'associazione di volontariato o l'ente di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al precedente periodo. Ove il volontario svolga la propria prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario det-*

*tagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.*

13. In considerazione della specificità dell'attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, il *Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti culturali aziendali, provvede ad emanare disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore sul piano nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle predette organizzazioni definiscono specifiche modalità di attuazione delle previsioni del presente decreto legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui al precedente periodo.

**Art. 4. Computo dei lavoratori.** – 1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati:

- a) i collaboratori familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile;
- b) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento;
- c) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videotermini;
- d) i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- e) i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi degli articoli 70, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonché prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 74 del medesimo decreto;
- f) i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente;
- g) i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile;
- h) i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
- i) i lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera l);
- l) i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, nonché i lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente; l-bis) i lavoratori in prova.

2. I lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro ai sensi degli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e i lavoratori assunti a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell'arco di un semestre.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, nell'ambito delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, nonché di quelle individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, il personale in forza si computa a prescindere dalla durata del contratto e dall'orario di lavoro effettuato.

4. Il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali, nel settore agricolo si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria.

## Capo II

### Sistema istituzionale

**Art. 5. Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.** – 1. Presso il *Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali*, è istituito il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Comitato è presieduto dal Ministro della salute ed è composto da: